

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. NUNZIATO GENNARO e dell'avv. DI FIORE MICHELE (DFRMHL58D08F839Z) PIAZZA CARITÀ 32 80100 NAPOLI; elettivamente domiciliato in PIAZZA CARITÀ, 32 80134 NAPOLI presso il difensore avv. NUNZIATO GENNARO

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. [REDACTED]  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/09/2022,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.**

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. iscritto a ruolo in data 31/03/2021, la ricorrente [REDACTED] S.r.l. domandava ad [REDACTED] (d'ora innanzi anche solo [REDACTED]) la ripetizione di quanto pagato a titolo di rivalsa per il versamento delle addizionali provinciali alla accisa sull'energia elettrica.

Deduceva la ricorrente di aver sottoscritto con la società [REDACTED] un contratto di somministrazione di energia elettrica identificato con il codice n. 2011/12 – punto di fornitura 880 – relativo al POD [REDACTED] per lo stabilimento industriale sito in [REDACTED] n. [REDACTED]

In forza della fornitura riferita all'anno 2011, la ricorrente aveva pagato alla società resistente la somma complessiva di €31.935,61 a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, della quale [REDACTED] con missiva inviata il 13/02/2020, richiedeva la restituzione sostenendo l'illegittimità dell'addizionale versata, dovuta in conformità all'art. 6, co. 3, d.l. 511/1988 e ss. mod., che era risultata in contrasto con l'art. 1 § 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ed abrogata a decorrere dalla fine del 2011. A riguardo, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle somme indebitamente versate prima dell'abrogazione dell'imposta, in particolare perché la finalità di quest'ultima era legata esclusivamente a ragione di bilancio degli enti locali, quando, invece, per il diritto europeo, un'imposizione indiretta aggiuntiva al consumo di energia elettrica era possibile soltanto se rispondeva ad una o più finalità specifiche.

In ordine all'azione da esperire la Suprema Corte, con la sentenza n. 29980/2019, precisava che il consumatore potesse richiedere la restituzione di quanto versato rivalendosi direttamente sul

fornitore, il quale a sua volta poteva esperire azione di regresso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; in merito poi al termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, la ricorrente precisava che lo stesso fosse da calcolare dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, intendendosi come il momento in cui la parte acquisiva la possibilità legale e riconoscibile di realizzare il proprio diritto, ovvero dal 07/04/2011, data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011, che aveva disposto l'abrogazione dell'imposta.

La ricorrente, infine, dava atto che la procedura di negoziazione assistita si era conclusa negativamente e concludeva chiedendo la condanna di [REDACTED] alla restituzione della somma di €31.935,61 quale pagamento indebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica per l'anno 2011, oltre interessi maturati a partire dalla messa in mora del 13/02/2020, e al rimborso delle spese e dei compensi professionali a favore dell'Avv. Nunziato Gennaro, che dichiarava di averle anticipate.

Alla prospettazione offerta dalla ricorrente, la resistente opponeva i seguenti argomenti:

- in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore di quello tributario;
- l'abrogazione dell'art. 54 del D. LGS. 504/1995 non era suscettibile di esperire alcun effetto, dal momento che l'abrogazione determinava una circoscrizione dell'efficacia nel tempo della disposizione e/o della norma precedentemente posta nell'ordinamento, la quale non trovava più applicazione per i rapporti futuri, mentre, al contrario, continuava ad esperire i propri effetti nei rapporti sorti durante la sua vigenza (a meno che la legge successiva non preveda espressamente la propria efficacia anche per i rapporti pendenti) e che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti del presente giudizio era già concluso e, pertanto, ascrivibile alla categoria dei rapporti esauriti; quindi, la richiesta di pagamento da parte di [REDACTED] al cliente finale era legittima, alla luce della disciplina applicabile *ratione temporis* sulla disposizione in esame;
- non poteva trovare diretta applicazione la norma di cui all'art. 1, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE, dal momento che essa mancava dei requisiti essenziali affinché potesse essere definita *self-executive*; inoltre, per il principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle Direttive UE, la stessa era inapplicabile nei rapporti privatistici tra fornitore e cliente finale, avendo le Direttive efficacia soltanto nei rapporti verticali tra Stato e privati;
- l'accisa addizionale provinciale non poteva essere configurata come "*altra imposta indiretta*" rispetto all'accisa, in quanto, avendo i medesimi presupposti soggettivi e oggettivi, nonché le medesime modalità di liquidazione e riscossione di quest'ultima, non poteva essere qualificata come un tributo autonomo; difettando, dunque, l'alterità tra accisa-base ed accisa addizionale, non si poteva affermare l'incompatibilità di quest'ultima con il diritto unionale;
- rispetto alla richiesta di interessi, parte resistente evidenziava l'infondatezza della domanda avversaria di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, in quanto, non avendosi nel caso di specie alcun ritardo nel pagamento del prezzo o di corrispettivi contrattuali, la disciplina *de qua* non sarebbe applicabile; in ogni caso, avendo [REDACTED] pacificamente agito in buona fede, applicando specifiche disposizioni di legge allora vigenti, il termine di decorrenza degli interessi era da individuare dal giorno della domanda, anziché da quello del pagamento;
- riguardo alle spese di lite poi, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta della ricorrente, riteneva sussistere tutte le ragioni affinché le stesse venissero integralmente compensate ex art. 92 C.p.c., trattandosi di "assoluta novità" e di "mutamento della giurisprudenza".

Concludeva chiedendo, in via preliminare, accertato che la materia del contendere attiene alla materia tributaria, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione a favore del Giudice Tributario e, nel merito, respingersi ogni domanda di accertamento, di condanna anche restitutoria, formulata da parte ricorrente; in via subordinata, di limitare comunque tale importo rispetto a quanto chiesto e provato e/o solo quella quota parte dell'addizionale "destinata a finalità non specifiche", al netto delle altre voci richieste, riducendo conseguentemente la quantificazione operata da controparte, con calcolo degli interessi al tasso legale e non di mora, dalla data della domanda giudiziale.

All'udienza tenutasi in data 28/09/2021 e svoltasi in modalità cartolare, la scrivente rinviava all'udienza del 08/09/2022 per la precisazione delle conclusioni; entrambe le parti depositavano telematicamente note scritte contenenti le istanze di udienza e le conclusioni.

\*\*\*\*\*

La domanda di ripetizione dell'indebito di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.

La materia oggetto del presente giudizio è stata recentemente oggetto di un ampio contenzioso che ha investito tanto i giudici di merito in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art.2033 c.c. nell'ambito del rapporto di somministrazione, dal che si desume la giurisdizione ordinaria, quanto la Corte di Cassazione (adita invece in via tributaria).

Appare opportuno esporre brevi cenni in riferimento all'inquadramento normativo e, a tal proposito, si rileva che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal legislatore con l'art. 6, co. 2, d.l. 511/1988 con successive modificazioni e integrazioni; la *ratio* dell'intervento normativo era esplicitamente indicata dal testo nella "*straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale*", nonché nella finalità di "*garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali*" degli enti regionali e locali; si trattava, dunque, di motivazioni generiche, sostanzialmente riconducibili a mere esigenze finanziarie.

Successivamente, il legislatore è intervenuto in materia con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il d.l. n. 511 del 1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse "*sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica*" (comma 3). La disciplina della addizionale, pertanto, è la medesima prevista, in generale, per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. del TUA.

L'addizionale locale è rimasta in vigore sino al 01.01.2012, data a partire dalla quale l'imposizione è stata abrogata, a norma dell'art. 2, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Sul versante comunitario, viceversa, la direttiva 2008/118/CE (che ha riunito le precedenti direttive 92/12/CE e 2003/96/CE) ha previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti tra cui, per quanto di interesse, l'energia elettrica.

In particolare, la disciplina comunitaria da ultimo citata, all'art. 1 § 2 ha stabilito che gli Stati membri possano introdurre ulteriori forme di imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa, purché tali diverse imposizioni rispettino cumulativamente i seguenti requisiti: siano conformi alle normative comunitarie in tema di imposte indirette; siano istituite per il perseguimento di finalità specifiche (la norma recepisce, sostanzialmente, il disposto della precedente Direttiva 92/12/CE, che aveva già previsto tali vincoli per le ulteriori imposte sui prodotti quali tabacchi e oli minerali).

La Direttiva 2008/118/CE – il cui termine per il recepimento era fissato al 01.01.2010 con decorrenza dal 01.04.2010 – è stata recepita con D.lgs. 48/2010, senza che, tuttavia, il legislatore si preoccupasse della compatibilità dell'art. 6, co. 2, d.l. 511/1988 con l'art. 1 § 2 della citata fonte comunitaria.

Già ad un primo esame, infatti, non può non rilevarsi che la normativa nazionale, prevedendo un'imposizione addizionale sulla scorta di mere finalità finanziarie, potesse apparire non conforme ai requisiti della normativa comunitaria, quantomeno sotto il profilo della *finalità specifica* dell'imposizione.

Ed invero, la CGUE, in diverse pronunce, ha effettivamente elaborato una copiosa giurisprudenza – in parte formatasi sull'art. 3 §2 Direttiva 92/12/CE, ma poi riconfermata anche per l'art. 1 § 2 Direttiva 2008/118/CE, che ha recepito il disposto della norma precedentemente citata – che offre del requisito in esame un'interpretazione particolarmente stringente.

In particolare, da un lato la CGUE ha escluso che possa soddisfare il requisito della *finalità specifica* la mera funzionalizzazione dell'imposta ad esigenze di gettito fiscale; dall'altro la Corte ha rilevato una carenza di *funzione specifica* anche rispetto a normative nazionali, che, pur prevedendo delle dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, non erano *funzionalmente correlate all'imposizione* sul prodotto oggetto di accisa.

La CGUE, dunque, pare richiedere che per *specifica finalità* debba intendersi non già una finalità *predeterminata* – quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi ad un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato – ma una finalità *causalmente funzionale alla rimozione* dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (si vedano: CJ-103/2017; CJ-82/2012; CJ-553/2015).

Sulla scorta della predetta giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione, in plurime sentenze, ha riconosciuto la contrarietà della addizionale provinciale prevista dall'art. 6, co. 2, d.l. 511/1988 al diritto comunitario e ne ha, pertanto, sancito la disapplicazione (*ex multis* C. Cass. 22343/2020; C. Cass. 16142/2020; C. Cass. 10691/2020; C. Cass. 21701/2019).

Tuttavia, oltre al tema della *finalità specifica*, occorre soffermarsi brevemente sulla natura dell'addizionale provinciale, in quanto *prius* logico per affermarne l'incompatibilità con il diritto comunitario.

Appare evidente che, affinché possa essere affermata la suddetta incompatibilità, è necessario che l'addizionale provinciale alle accise sia configurabile come “*altra imposta indiretta*”. L'art. 1 § 2 Direttiva 2008/118/CE, infatti, nel dettare i requisiti che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, qualora intendessero introdurre ulteriori imposizioni sui prodotti sottoposti ad accisa, si riferisce espressamente ad “*altre imposte indirette*”.

██████ nel ritenere infondata la domanda della società ricorrente per essere l'addizionale provinciale esclusa dall'ambito di operatività della suddetta Direttiva, difettando il requisito dell'alterità tra accisa-base ed accisa addizionale, ha sollevato dei dubbi interpretativi in merito alla natura dell'imposta che, nel presente giudizio, si presume indebitamente riscossa.

Infatti l'addizionale, per definizione, consiste nell'inasprimento di un'imposta esistente mediante applicazione di un'aliquota percentuale aggiuntiva sull'ammontare dell'imposta, anziché sulla base imponibile. Per tale ragione, l'addizionale segue in tutto e per tutto la disciplina del tributo principale ed è priva di profili di autonomia. Carattere di autonomia presenta, invece, un'altra tipologia di tributo che, al pari dell'addizionale, insiste su un'imposta preesistente: la sovraimposta. Essa, infatti, consiste in un tributo di tipo autonomo che viene sovrapposto alla base imponibile di un'altra imposta, che fa capo ad un diverso soggetto attivo e che non segue le vicende attuative del tributo principale.

Dalla ricostruzione normativa dell'addizionale *de qua*, essa non appare configurabile come sovraimposta, in quanto i caratteri strutturali dell'imposta stessa depongono in tal senso. Infatti, il prelievo è commisurato all'imposta, anziché alla base imponibile; non esiste una potestà autonoma dell'ente locale nel delineare la fattispecie; l'area di sovrapposizione dei due prelievi è pressoché totale, ad eccezione delle disposizioni in materia di esenzioni.

La scrivente, pur non ignorando le considerevoli conclusioni alle quali si giungerebbe seguendo tale *iter* interpretativo, ossia che, non potendo essere considerata l'addizionale provinciale alle accise "altra imposta", mancherebbe il presupposto per poter affermare l'incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria e, di conseguenza, si potrebbero ritenere le addizionali *de quibus* legittimamente percepite, ritiene opportuno conformarsi all'orientamento di Sezione, ormai consolidatosi ed univoco.

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che sarebbe auspicabile un intervento della Suprema Corte volto a chiarire i dubbi interpretativi relativi alla natura delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, anche in ragione del fatto che la Corte di Cassazione pare aver recepito i principi espressi dalla CGUE, senza aver adeguatamente valutato la struttura delle suddette imposte e, dunque, l'incompatibilità unionale delle stesse, soprattutto alla luce del fatto che i due tributi esaminati dalla CGUE avevano una disciplina certamente autonoma rispetto all'accisa (nella sentenza del 5 marzo 2015, C-553/13, il tributo estone era una vera e propria imposta locale sui consumi; mentre nella sentenza del 25 luglio 2018, C-103/17, il prelievo francese era parametrato al costo di attuazione di alcune misure che i fornitori dovevano adottare).

Anche parte della dottrina ha sostenuto che l'addizionale non possa essere considerato "altro" rispetto all'accisa armonizzata sulla base di altre due considerazioni.

La prima: nel momento della soppressione del tributo, il legislatore, nel medesimo testo che disponeva l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, aumentava l'aliquota dell'addizionale erariale (art. 3-bis, comma 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). Come era stato determinato questo aumento di accisa è spiegato chiaramente dal dossier di documentazione dell'AC N. 5109/XVI, scheda di lettura n. 625/4: "A seguito di quanto disposto dall'articolo 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68 del 2011 (federalismo regionale), con cui si dispone, a decorrere dall'anno 2012 la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 504/1995 e l'assegnazione del relativo gettito allo Stato. Conseguentemente il D.M. Economia 30 dicembre 2011 ha rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito". Quindi, il legislatore si comporta come se accisa ed addizionale fossero la medesima misura tributaria, che doveva portare esattamente allo stesso gettito, indipendentemente dall'articolazione (accisa o accisa+addizionale).

La seconda: se si osservano i prelievi portati all'attenzione della CGUE e alla finalità della limitazione alle IIFS, emerge chiaramente la diversità del caso italiano. Intanto, i due tributi portati all'attenzione della Corte avevano una disciplina chiaramente autonoma e una marcata diversità strutturale rispetto all'accisa: il tributo estone era una vera e propria imposta locale sui consumi e il prelievo francese era parametrato al costo di attuazione di alcune misure che i fornitori dovevano adottare, per cui si era dinanzi ad ipotesi in cui l'alterità era fuor di dubbio. Inoltre, guardando alla *ratio* descritta nelle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-103/17, *La Messer*, ai punti da 52 a 57, non si vede come un'addizionale possa rendere meno trasparente il rispetto dei livelli minimi di imposizione dell'accisa: il legislatore nazionale ha adottato l'accisa armonizzata e l'addizionale all'accisa (come porzione dell'accisa destinata agli enti locali), il che costituisce misura trasparente che non ostacola in minimo modo la verifica del rispetto della *ratio* della disposizione unionale.

In conclusione, l'analisi dottrinale palesa che un eventuale difetto di finalità specifica ulteriore dell'addizionale derivava dal fatto che l'addizionale non era un altro tributo diverso dall'accisa sull'energia elettrica, ma una semplice quota di questa addizionale, devoluta agli enti locali; pertanto, non essendo "altra" imposta, non se ne potrebbe affermare l'incompatibilità con il diritto unionale.

Tornando alla Suprema Corte, una volta stabilita l'illegittimità dell'imposizione, essa ha poi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, evidenziando come nella *subjecta materia* insistano almeno due distinti rapporti giuridici: da un lato, infatti, vi è il rapporto tributario tra

l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, individuato, dalla normativa di settore nel *venditore-produttore-importatore* dei prodotti energetici oggetto dell'accisa (art. 53, co. 1 e co. 3 TUA); dall'altro, invece, il rapporto di diritto privato insistente tra il *venditore-importatore-fornitore* dei prodotti energetici ed i consumatori finali, sui quali il primo ha il diritto di "*ribaltare/scaricare*" il peso economico dell'imposta, quale voce di maggiorazione del costo della fornitura (art. 56, co. 1, ultimo periodo TUA).

I rapporti, pur collegati, rimangono tra loro giuridicamente autonomi, in quanto il meccanismo della rivalsa previsto dall'art. 56, co. 1, ultimo periodo, TUA non pare realizzare una vera e propria sostituzione di imposta: la rivalsa, infatti, a differenza di quanto avviene con l'IVA, non è un obbligo per il *venditore-produttore*, ma rappresenta un *diritto*, che questi può decidere se esercitare o meno.

La separazione tra i due rapporti appare supportata anche alla luce della disciplina prevista dal TUA all'art. 14 in materia di rimborso dell'accisa indebitamente riscossa.

La norma, infatti, prevede, in generale, che il rimborso sia consentito "*quando l'accisa è stata indebitamente pagata*".

Il rimborso è riconosciuto al solo "*soggetto obbligato al pagamento*" entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza. Il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione.

Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma.

La norma prevede che, qualora l'obbligato sia stato "*condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa*" al termine di un procedimento giurisdizionale, gli sia riconosciuta la possibilità di domandare il rimborso all'Erario.

Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, "*entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme*".

La norma precisa, altresì, che la domanda di rimborso può essere avanzata solo "*dal predetto soggetto obbligato*", sicché la legge pare considerare la condanna alla restituzione dell'indebito un *prius* logico e necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'amministrazione.

Non può, inoltre, non notarsi che l'aver applicato la rivalsa per una imposta non dovuta, è espressamente qualificato dal testo normativo come la percezione di un *indebito* da parte del *venditore-produttore*, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in ripetizione. Sulla base di queste premesse, pare debba ritenersi che già il TUA presupponga l'azione di indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.* dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore-produttore.

A fronte di un tale dato normativo, deve rilevarsi che la parte ricorrente non può agire direttamente nei confronti dell'Erario, in quanto non è parte del rapporto tributario in oggetto e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire per il rimborso.

Sul punto deve rilevarsi che la stessa giurisprudenza comunitaria già citata, nell'interrogarsi circa le modalità di rimborso esperibili dal *cliente-consumatore finale* cui sia stata applicata una imposta contraria al disposto dell'art. 1 § 2 Direttiva 2008/118/CE, ha ribadito il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri.

In questo senso, la CGUE ha ritenuto che uno Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire una azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è

parte del rapporto tributario con il fisco. Tuttavia, in questo caso, esigenze di giustizia sostanziale e di *effettività* della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito verso il soggetto obbligato (si veda, in particolare CJ-94/2010: *“uno Stato membro può, in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”*).

Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'amministrazione e contribuente formale è il *venditore-produttore*, l'onere economico dell'imposizione, mediante la *rivalsa* finisce per gravare sull'acquirente-consumatore finale. In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo, questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto; al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subito il pregiudizio economico dell'illegittima imposizione.

L'azione di ripetizione dell'indebito, dunque, è considerata dalla GCUE la misura *minima* di protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che *“se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari”* (CJ-94/2010 cit.).

Sulla scorta degli arresti della Corte di Giustizia, dunque, la Cassazione ha affermato che *“1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; 4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; 6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorché alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”* (Cass. 28047/2019).

Per converso, parte resistente, proprio sostenendo la diversa natura dei rapporti giuridici in esame, ha eccepito l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una controversia che coinvolga soltanto soggetti privati.

Una forma di efficacia diretta delle Direttive, infatti, è riconosciuta a livello comunitario solo ove le stesse non richiedano un recepimento da parte dell'ordinamento interno perché già direttamente applicabili (auto-applicative o *self executive*) ed esclusivamente nei rapporti di tipo *verticale*, cioè tra lo Stato (o una sua articolazione) ed il cittadino, peraltro in senso monodirezionale ed ascendente (*cittadino vs. Stato*) e non anche discendente (*Stato vs. cittadino*).

La stessa CGUE esclude che un soggetto privato possa invocare il disposto di una direttiva non trasposta in un rapporto di tipo orizzontale *cittadino vs cittadino* (da ultimo Grande Sezione CGUE 7 agosto 2018).

Il meccanismo della disapplicazione e dell'efficacia diretta, infatti, funge da *sanzione* per lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo recepimento della Direttiva, sicché la stessa può essere invocata nei confronti dello Stato ma non verso soggetti privati.

L'argomento speso da [REDACTED] tuttavia, non è accoglibile nei termini in cui esso è posto.

Sul punto, la stessa Cassazione rileva, da un lato, che la giurisprudenza della CGUE è una autonoma fonte del diritto dell'Unione; dall'altro, che la Direttiva 2008/118/CE è stata recepita integralmente nel nostro ordinamento con D.lgs. 48/2010.

In questo senso, è l'interpretazione della CGUE su cosa debba intendersi per "*specificità finalit *" a evidenziare l'incompatibilit  della normativa nazionale con la direttiva recepita.

Non si realizzerebbe, pertanto, una applicazione "*orizzontale*" di una Direttiva non trasposta, ma la corretta applicazione della normativa comunitaria gi  entrata a far parte dell'ordinamento interno; la fonte del diritto, dunque, sarebbe individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.

Ci  in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE circa l'interpretazione del diritto comunitario costituiscono una autonoma fonte del diritto, con efficacia *erga omnes*, rafforzando il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione, sicch  "*alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validit  di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bens  in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunit *" (cos , Cass. 13425/2019; v. anche Cass. n. 22577/2012).

Ci  premesso, deve ritenersi che il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia sia di per s  idoneo e sufficiente per imporre la disapplicazione dell'art. 6, co. 2, d.l. 551/1988 perch  in contrasto con il diritto comunitario.

Dalla disapplicazione della norma invocata, che rappresenta la *causa* del diritto di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] deriva, conseguentemente, la natura di indebito oggettivo di quanto dalla societ  convenuta applicato in bolletta alla parte ricorrente a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale.

In definitiva, in accoglimento della domanda *ex art. 2033 c.c.* proposta da parte ricorrente, [REDACTED] deve essere condannata alla restituzione della somma di € 31.935,61, riscossa a titolo di *rivalsa* dell'accisa provinciale perch  indebitamente percepita, cos  come dedotta dalla ricorrente e riconosciuta da parte resistente.

Quanto agli interessi, a mente dell'art. 2033 c.c. questi decorreranno dalla data di proposizione della domanda nella misura stabilita dall'art. 1284 co.4 c.c. e non dalla data di messa in mora (13/02/2020); non pu , infatti, dubitarsi che il *venditore-produttore* abbia ricevuto le somme a titolo di *rivalsa* in buona fede. Come si   gi  evidenziato, infatti, la rivalsa   stata applicata nel pieno rispetto della normativa nazionale, la cui contrariet  al diritto comunitario   emersa solo alla luce della successiva giurisprudenza della CGUE.

Quanto alle spese di lite, il giudice ritiene che sussistano nel caso di specie le *gravi ed eccezionali ragioni* (C. Cost. 77/2018) per una integrale compensazione delle stesse, da cui consegue che il difensore antistatario dovr  richiederle alla propria assistita.

Occorre, infatti, rilevare che, allo stato attuale della normativa, il *soggetto obbligato* non pu  ottenere dall'Erario il rimborso se non prima del passaggio in giudicato della sentenza con cui egli sia stato condannato alla restituzione dell'indebito.

Il *venditore-produttore*, dunque,   il soggetto su cui nell'immediato grava l'intero peso economico della illegittimit  della normativa nazionale: da un lato,   esposto verso il *cliente-consumatore finale* ai sensi dell'art. 2033 c.c.; dall'altro, deve attendere il giudizio ed il passaggio in giudicato



della relativa sentenza al fine di poter esercitare, entro lo stringente termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, co. 4, TUA, a sua volta, l'azione di rimborso verso l'Erario.

La condanna alle spese, dunque, pare imporre un onere eccessivo in capo a parte resistente, attesa anche la relativa novità della questione e la fonte da cui nasce l'indebito, in massima parte giurisprudenziale; si evidenzia, inoltre, come pendano attualmente due questioni di legittimità costituzionale: l'una sull'art. 14, IV comma, d.lgs. 504/1995 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 111 e 117, I comma, Cost., nonché dell'art. 117 Cost., in via mediata, per violazione degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Collegio Arbitrale Vicenza 26 marzo 2021); l'altra sull'art. 6 D.L. 511/1988 per violazione dell'art. 117, I comma, Cost. sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale derivanti dall'ordinamento UE (Tribunale Udine 30 dicembre 2021); infine è stato proposto rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Tribunale di Como con ord. 28.04.2022, su due questioni (art. 288 co.3 TFUE rispetto all'art. 14 co.4 TUA e con riferimento al principio di effettività di tale ultima disposizione).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 702 ter c.p.c.

1. **CONDANNA** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione in favore di [REDACTED] [REDACTED] della somma di € 31.935,61 pagata da parte ricorrente a titolo di *rivalsa* sull'accisa provinciale, perché indebitamente percepita; oltre ad interessi *ex art.* 1284 co.4 c.c. a decorrere dalla data della domanda.
2. **COMPENSA INTEGRALMENTE** le spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 15 settembre 2022

Il Giudice  
dott. [REDACTED]